



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 29/03/2012**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 5 marzo 2012, n. 20

AMIU spa - Impianto di discarica per RSU ubicato a Trani (BT), c.da Puro Vecchio - S.P. 168. Integrazioni alla Determinazione Dirigenziale n. 597/2008 del Servizio Ecologia - Fascicolo 109 MOD1. Aggiornamento per modifica non sostanziale.

Il giorno 05.03.2012, in Modugno presso la sede del Servizio Rischio Industriale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RISCHIO INDUSTRIALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

o Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 10 del 26/07/2011 di "Organizzazione del Servizio Rischio Industriale e delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45"

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 20 del 14 dicembre 2011 "Ulteriori disposizioni organizzative del Servizio Rischio Industriale e dell'Ufficio Inquinamento e Grandi

Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”.

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e confermata dal Funzionario di Alta Professionalità “Autorizzazione Integrata Ambientale”.

visto il D.Lgs. 152/06 e smi - parte seconda: “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, all. 3”;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “ Autorizzazione Integrata Ambientale”, disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all'art. 29-nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che Il Gestore comunica all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali.” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA,

nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Richiamati:

- Il Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica. - Il DM 27/09/2010: "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" - Abrogazione Dm 3 agosto 2005, stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Atteso che:

- Con nota, acquisita al protocollo n. 6 del 03 gennaio 2012, il gestore AMIU spa ha inoltrato la comunicazione per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale, ai sensi della DGR n. 648 del 05/04/2011 consistente nel: trattamento meccanico di RSU (triturazione, deferrizzazione e vagliatura) preliminare al conferimento degli stessi rifiuti trattati in discarica.

Visto che:

- In data 22 dicembre 2011 è stato svolto, presso l'Ufficio Regionale Gestione Rifiuti, un incontro, alla presenza della Provincia BAT e della Società AMIU spa, in cui si è stabilito di qualificare la modifica proposta come non sostanziale atteso che la stessa si configura come attività connessa all'impianto, migliorativa ai fini ambientali e coerente con quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi. Nella stessa sede si è stabilito il percorso da seguire per l'autorizzazione della modifica presentata ravvisando la necessità che il Gestore proceda ad avviare la procedura di VIA, presso la competente Provincia, relativamente all'intero complesso impiantistico entro la fine del mese di marzo;

preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 31.01.2012 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, è stato stabilito di autorizzare i trattamenti delle sole operazioni di triturazione e deferrizzazione in quanto è emerso che l'operazione di vagliatura non avrebbe permesso di valorizzare le frazioni ottenute. In sede di CDS quindi, la conferenza ha qualificato l'operazione di triturazione e deferrizzazione proposta come modifica non sostanziale esprimendo parere favorevole all'aggiornamento dell'AIA con l'integrazione dell'attività connessa di smaltimento (D9), identificata con il codice IPPC 5.3 Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e smi.

In particolare in sede di conferenza:

1. Il rappresentante dell'Ufficio regionale gestione rifiuti esprimeva "parere favorevole alla proposta alle seguenti condizioni: dovrà essere assicurata, a monte del conferimento, una raccolta differenziata accurata dei rifiuti urbani pericolosi ed anche accertata, in loco, mediante controlli visivi preliminarmente al trattamento di triturazione e deferrizzazione";
2. La Provincia, esprimeva "parere favorevole anche per la nuova configurazione sopra illustrata atteso che la mancata operazione di vagliatura non determina una variazione della qualità dei rifiuti da abbancare in discarica. La Provincia comunque rappresenta che tali aspetti saranno considerati nell'ambito del procedimento di VIA che la Società è tenuta ad avviare come da accordi intervenuti in sede di tavolo tecnico del 22.12.2011 entro i prossimi tre mesi relativamente all'intero complesso impiantistico";
3. L'Arpa Puglia esprimeva parere favorevole alla proposta presentata, specificando inoltre "che dagli

esiti dei sopralluoghi effettuati non si sono rilevati visivamente aumenti significativi delle emissioni diffuse legati all'utilizzo dell'impianto mobile. Pertanto il Piano di Monitoraggio e controllo autorizzato con DD n. 597 del 24 settembre 2008 non necessita di integrazioni nella parte relativa alla misurazione di emissioni diffuse specificatamente correlate all'esercizio della linea mobile”;

Considerato che:

- Per l'impianto di Discarica gestito della AMIU spa, ubicato a Trani (BAT), in c.da Puro Vecchio, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determina Dirigenziale n. 597/2008;
- La modifica, consistente nel trattamento fisico (triturazione e deferrizzazione) dei RSU, preliminare al conferimento dei rifiuti in discarica;
- L'impianto di triturazione ha una potenzialità massima giornaliera pari a 600 t/g e che la potenzialità annuale è pari a 219.000 tonnellate (365 giorni lavorativi all'anno);
- L'attività proposta in modifica si configura come attività di smaltimento (D9), identificata con il codice IPPC 5.3 Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e smi, e tecnicamente connessa all'attività autorizzata con DD n. 597/2008 (codice IPPC 5.4);
- La modifica proposta risponde ai requisiti del D.Lgs. n. 36/2003 e smi ed è in linea con i contenuti della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30.06.2009;
- Non sono previste fasi di cantiere per la modifica proposta;
- La modifica proposta non comporta variazioni del quadro complessivo già autorizzato relativamente alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e ai rifiuti prodotti, e pertanto rimane anche invariato l'attuale PMC;
- La modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;

Sulla base dell'istruttoria svolta dal Funzionario istruttore U.O., l'Alta Professionalità AIA, in forza della Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 20 del 14 dicembre 2011, propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di qualificare non sostanziali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/2011, le seguenti modifiche:

Attività di smaltimento (D9) consistente nell'operazione di triturazione e deferrizzazione (codice IPPC

5.3 Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e smi) con potenzialità massima giornaliera pari a 600 t/g.

di aggiornare, ai sensi del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata al Gestore AMIU spa con DD n. n. 597/2008, per l'impianto ubicato a Trani in c.da Puro vecchio, con codice attività IPPC 5.4. All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento e nel "Documento Tecnico" composto dall'"Allegato A" di n.3 (tre) facciate, nonché alle condizioni e prescrizioni di cui alla DD n. n. 597/2008;

di stabilire che:

- Il Gestore è tenuto:

1. ad avviare la procedura di VIA relativamente all'intero complesso impiantistico, presso la Provincia BAT, come da accordi intervenuti in sede di tavolo tecnico del 22.12.2011 entro il mese di marzo 2012;
2. ad adoperarsi affinché venga assicurata, a monte del conferimento, una raccolta differenziata accurata dei rifiuti urbani pericolosi;
3. ad accertare, mediante controlli visivi preliminari al trattamento di triturazione e deferrizzazione, la buona riuscita della raccolta differenziata degli stessi rifiuti urbani pericolosi;

- il Gestore potrà conferire i rifiuti in discarica solo a valle del trattamento fisico autorizzato (triturazione e deferrizzazione), fatto salvo quanto vorrà essere stabilito con provvedimenti extra ordinari;

- il presente provvedimento non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;

- il presente provvedimento integra l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 597/2008;

- per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";

- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "AMIU spa" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;

- sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 597/2008 non in contrasto con il presente provvedimento;

- il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito nel DM del 27.09.2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005";

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "AMIU spa" con sede legale in via Barletta 61 - 70159 Trani;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia BAT, al Comune di Trani, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di BAT, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche, Ecologia;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- e) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

L'Alta Professionalità AIA

ing. Paolo Garofoli

Il Dirigente del Servizio Rischio Industriale

Ing. Giuseppe Tedeschi